

**LEGGE 15 DICEMBRE 1990 N. 395**  
**ISTITUZIONE DELL'ENTE**  
**ART. 41.**

*(Ente di assistenza per il personale dell'Amministrazione penitenziaria)*



1. Nei confronti del personale dell'Amministrazione penitenziaria, gli interventi di protezione sociale di cui al numero 3) dell'art. 24 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, sono assicurati attraverso l'ente di assistenza di cui all'articolo 1 della legge 12 ottobre 1956, n. 1214, la cui denominazione è modificata in «Ente di assistenza per il personale dell'Amministrazione penitenziaria».
2. Al predetto ente viene conferita la personalità giuridica di diritto pubblico.  
Esso ha per scopo di provvedere:
  - a) all'assistenza degli orfani del personale dell'Amministrazione penitenziaria;
  - b) al conferimento di contributi scolastici e alla concessione di borse di studio ai figli del personale anzidetto;
  - c) alla concessione di sussidi agli appartenenti al personale dell'Amministrazione penitenziaria, alle loro vedove, ai loro orfani ed eccezionalmente ad altri loro parenti superstiti, in caso di malattia, di indigenza o di altro particolare stato di necessità;
  - d) alle sale convegno, agli spacci, agli stabilimenti balneari o montani, alle colonie estive, ai centri di riposo o sportivi e ad ogni altra iniziativa intesa a favorire l'elevazione spirituale e culturale, la sanità morale e fisica, nonché il benessere dei dipendenti e delle loro famiglie;
  - e) alla concessione di premi al personale che si sia distinto in servizi di eccezionale importanza.
3. All'ente suddetto, con le modalità di cui all'articolo 2, secondo comma, della legge 12 ottobre 1956, n. 1214, sono devoluti gli aggravi sulla vendita dei generi di monopolio e di valori bollati effettuata presso gli istituti penitenziari.
4. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro del tesoro, sarà emanato il nuovo statuto dell'ente, che stabilirà anche le disposizioni riguardanti il patrimonio, i mezzi finanziari e l'amministrazione dell'ente medesimo ed i relativi controlli.
5. Le gestioni, comunque esistenti presso le strutture periferiche, relative alle mense in comune non obbligatorie, alle sale convegno, agli spacci, ai soggiorni marini e montani, agli stabilimenti balneari ed alle rappresentative sportive e le gestioni esistenti presso l'amministrazione centrale alimentate con gli utili delle suddette attività, nonché degli aggravi derivanti dalla vendita dei tabacchi e dei valori bollati, vengono estinte e le relative giacenze sono versate all'entrata del bilancio dello Stato e riassegnate all'Ente di assistenza per il personale dell'Amministrazione penitenziaria con le modalità di cui all'articolo 2, secondo comma, della legge 12 ottobre 1956, n. 1214.
6. Alle gestioni di cui al comma 5, operanti fino alla data di entrata in vigore della presente legge, si estendono gli effetti di cui al comma 2 dell'articolo 3 della legge 18 maggio 1989, n. 203.

### Note all'art. 41, commi 1, 3 e 5 :


- il testo vigente dell'art. 24, n.3) del D.P.R. n. 616 concernente "Attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge .... N. 382" recante "Norme sull'ordinamento regionale e sulla organizzazione della Pubblica Amministrazione" è il seguente:

"art. 24. (Competenze dello Stato) – Sono di competenza dello Stato le funzioni amministrative concernenti:

- 1) omissis;
- 2) omissis
- 3) gli interventi di protezione sociale prestati ad appartenenti alle forze armate dello Stato, all'Arma dei Carabinieri. Agli altri corpi di polizia ed al Corpo nazionale dei vigili del fuoco e ai loro familiari, da enti ed organismi appositamente istituiti."

- LEGGE 12 ottobre 1956 n. 1214

Provvedimenti per l'Ente di assistenza degli orfani degli appartenenti al Corpo degli agenti di custodia (*Publicata nella Gazzetta Ufficiale n.281 del 6 novembre 1956*)



La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato:

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

La seguente legge:

Art. 1

I contributi mensili, liberamente offerti dagli ufficiali, dai sottufficiali e dai militari del Corpo degli agenti custodia in favore dell'Ente di assistenza degli orfani degli appartenenti al Corpo degli agenti di custodia, eretto ente morale con decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 1953, n. 363, possono, previo consenso scritto degli offerenti, essere riscossi con trattenuta d'ufficio sugli assegni mensili dovuti agli offerenti stessi.

L'importo mensile di detti contributi riscossi con trattenuta d'ufficio non può essere superiore a lire 150 per gli ufficiali, a lire 130 per i sottufficiali e a lire 100 per i militari.

Art. 2

... omissis

Gli importi delle punizioni verranno introitati in apposito capitolo di entrata del bilancio statale per essere riassegnati ai sensi dell'art. 41, comma secondo, del R.D. 18 nov. 1923 n.2440 a favore dell'Ente di assistenza suddetto

Data a Roma, addì 12 ottobre 1956

GRONCHI

SEGNÌ – MORO – ANDREOTTI -- MEDICI

Visto il Guardasigilli: MORO